



**Titolo**

MOD 4 BIS – ALLEGATO AL MOD 4

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI **PRODUZIONE ZOOTECNICA (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA)**

Secondo l'art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848

Rev. 01 del  
16/12/2021applicabile dal  
01/01/2022**Pagina**

2 di 2

Annotazioni per alimentazione delle varie specie.

**Svezzamento effettuato preferibilmente con latte materno [capo II del Reg. (UE) 2020/464].**

Specie	Durata allattamento dalla nascita
Bovini, equini, cervidi.	Almeno 90 giorni
Ovini e caprini.	Almeno 45 giorni
Suini	Almeno 40 giorni
Conigli	Almeno 42 giorni

**Mangimi impiegati** (provenienza dall'azienda stessa o in cooperazione con aziende biologiche o in conversione ed operatori del settore mangimistico che usano materie prime della stessa regione (si intende Stato) e **quantità della sostanza secca nella razione giornaliera composta da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati.**

Specie	Quantità mangime	Quantità foraggi in s.s. nella razione giornaliera
Bovini, equini, ovini, caprini, cervidi.	Almeno il 60% e, dal 1/1/24, tale quantità sarà del 70%.	Almeno il 60% (diventa il 50% per un massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione).
Suini*.	Almeno il 30%.	Si devono aggiungere foraggi.
Pollame*.	Almeno il 30%.	Si devono aggiungere foraggi.
Conigli.	Almeno il 70%.	Almeno il 60%.

\*In caso di mancato approvvigionamento di mangimi proteici biologici, posso essere impiegati mangimi proteici non biologici fino al 31/12/26, prodotti senza solventi chimici, nella percentuale massima del 5% della s.s. dei mangimi di origine agricola nell'arco di 12 mesi se utilizzato solo per i suinetti del peso pari o inferiore a 35Kg o per il pollame giovane.

**Composizione dei mangimi:**

1. Le materie prime per mangimi ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti sono biologiche.
2. le materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici possono essere utilizzati se presenti nell'allegato III del Reg. (UE) 2021/1165.

**Mangimi in conversione** calcolati annualmente come percentuale di sostanza secca di mangimi di origine vegetale.

Per le aziende agricole che producono animali biologici:

- a partire dal secondo anno di conversione, l'incorporazione nella razione alimentare di mangimi in conversione è autorizzata fino a un massimo del 25 % in media della formulazione alimentare. Tale percentuale può essere aumentata al 100 % se tali mangimi in conversione provengono dall'azienda in cui sono tenuti gli animali; e
- fino al 20 % della quantità media complessiva dei mangimi somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico sui terreni nel primo anno di conversione, purché tali terreni facciano parte delle stesse aziende.

Gli animali, eccetto i suini e il pollame, hanno in permanenza **accesso al pascolo** ogniqualvolta le condizioni lo consentano o hanno in permanenza accesso a foraggi grossolani.